

Cassazione civile sez. lav., 25/11/2020, n. 26842

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Lecce, con sentenza del 24 giugno 2014, in accoglimento del gravame svolto da (*omissis*) e (*omissis*), in proprio e quali eredi del figlio (*omissis*), ha riconosciuto il diritto all'assegno una tantum di cui alla L. n. 210 del 1992 e condannato il Ministero della salute al pagamento della relativa prestazione, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
2. La Corte territoriale, accertato il nesso eziologico tra la patologia letale manifestatasi nel sistema emolinfatico del giovane (*omissis*) e le undici vaccinazioni somministrategli quale volontario di ferma breve, nel periodo dal (*omissis*), ha valorizzato, come presupposto costitutivo, la residenza del giovane militare presso l'abitazione dei genitori e ne ha desunto la convivenza con i genitori.
3. Avverso tale sentenza ricorre il Ministero della Salute, con ricorso affidato a tre motivi cui resistono, con controricorsi, (*omissis*) e (*omissis*), la Regione Puglia, la ASL Lecce.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo, deducendo violazione degli artt. 112,115,116 c.p.c. e degli artt. 2043, 2697 c.c., si censura la sentenza impugnata per avere riconosciuto il nesso eziologico, tra la patologia letale e le vaccinazioni, nonostante fosse risultato escluso all'esito degli accertamenti espletati e delle prove acquisite nel corso del giudizio di merito (in particolare, l'esame peritale in sede di gravame), tenuto conto dell'insorgenza della leucemia acuta in brevissimo lasso di tempo dalle vaccinazioni e avulsa dal tempo di incubazione, di regola quinquennale.
5. Con il secondo motivo, deducendo violazione della L. n. 210 del 1992, art. 2 e dei principi in materia di accertamento del nesso causale, si censura la sentenza per il riconoscimento della prestazione disattendendo gli accertamenti, nel corso del procedimento, che avevano concordemente escluso il nesso eziologico.
6. Entrambi i motivi sono da rigettare giacché attengono, per vari profili, all'accertamento del nesso eziologico e, dunque, all'apprezzamento, in fatto, svolto dalla Corte territoriale che, demandando l'indagine sul nesso causale all'ausiliare officiato in giudizio, ha ritenuto suffragata l'eziologia della malattia non dalla sola possibilità, come concluso dall'ausiliare, ma dall'alta probabilità statistica che il considerevole numero di vaccinazioni somministrato in brevissima sequenza temporale avesse causato o comunque favorito la malattia acuta letale, valorizzando un quadro, fortemente indiziario, con argomentazioni insindacabili in questa sede di legittimità (v., per i principi affermati, nella materia che ci occupa, in tema di indagine sul nesso causale, Cass., Sez. Un., n. 581 del 2008 e numerose successive conformi; da ultimo, v. Cass. n.

12445 del 2020).

7. Con il terzo motivo la parte ricorrente deduce violazione della L. n. 210 del 1992, art. 2, nonostante non vi fosse la prova della vivenza a carico dei ricorrenti rispetto al de cuius.

8. In sintesi, con il mezzo all'esame il Ministero assume l'erroneo riconoscimento del diritto dei superstiti, tenuto conto della mera coabitazione, anzich  della vivenza a carico atteso che, nel concorso tra le norme introdotte nel 1992 e nel 1997 e in mancanza di un'espressa abrogazione, deve ritenersi ancora vigente la limitazione degli aventi diritto ai soli superstiti a carico delle persone decedute a causa delle vaccinazioni o in conseguenza delle patologie contratte per emotrasfusioni sulla scia, peraltro, delle norme successive, come la L. n. 229 del 2005, che hanno introdotto benefici aggiuntivi, confermando il requisito della vivenza a carico, coerentemente con la natura assistenziale, e non risarcitoria, dell'indennizzo.

9. Il motivo   da accogliere.

10. La L. n. 210 del 1990, art. 2 prevede, al comma 1, che: "L'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, consiste in un assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella 8 allegata alla L. 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dalla L. 2 maggio 1984, n. 111, art. 8".

11. Il comma 3 del citato articolo ha introdotto l'assegno una tantum precedendo che: "Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, spetta, in sostituzione dell'indennizzo di cui al comma 1, un assegno una tantum nella misura di lire 50 milioni da erogare ai soggetti a carico, nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro".

12. Il D.L. n. 548 del 1996, art. 7, convertito, con modificazioni, in L. n. 641 del 1996, ha sostituito il citato art. 2, elevando l'importo dell'assegno a 150 milioni di Lire, e ha riscritto l'ambito degli aventi diritto (inclusendo i figli maggiorenni, anche non inabili al lavoro), ampliandone la portata, nel profilo pi  squisitamente economico nel senso di considerare non dirimente che il reddito della persona deceduta rappresentasse o meno l'unico sostentamento della famiglia: "I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia".

13. La L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 145, ha chiarito che la reversibilit  dell'assegno previsto della citata L. n. 210, art. 2, comma 1, si intende applicabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 2, comma 3, cos  uniformando le condizioni, soggettive ed oggettive, per l'assegno reversibile e per l'assegno una tantum in considerazione della natura alternativa delle due prestazioni.

14. La portata delle richiamate previsioni che hanno ricondotto ad unit  i presupposti costitutivi per lâ assegno reversibile e per lâ assegna una tantum   stata chiarita da Cass. n. 3879 del 2009 (e, pi  di recente, ribadita da Cass. n. 19502 del 2018), che ha rilevato che nell ipotesi di decesso del danneggiato, occorre distinguere tra decesso causalmente connesso o non causalmente connesso con le vaccinazioni o patologie previste dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210.

15. Nell ipotesi in cui la connessione causale sussista, la L. n. 210, art. 2, prevede a favore dei familiari ivi indicati il diritto a godere dell assegno mensile reversibile (per il tempo di 15 anni) o, in alternativa, il diritto all assegno una tantum, diritti alternativi, non penetrati nel patrimonio del dante causa, riconosciuti al familiare jure proprio.

16. Diversa lâ ipotesi in cui la connessione causale non sussista, poich  spetta all erede ci  che   nell eredit , come diritto acquisito dal de cuius prima del decesso, ovvero i ratei dell assegno istituito a favore del danneggiato, scaduti prima del suo decesso e che egli non aveva riscosso.

17. La diversit  delle provvidenze previste della L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 3 citato, rispetto all indennizzo previsto dal comma 1 stesso articolo   stata riconosciuta da questa Corte nell arresto n. 25559 del 2015 ed   stata del pari riconosciuta, da Cass. n. 19502 del 2018, la compatibilit  della fruizione da parte del de cuius dell indennizzo di cui al comma 1 con la percezione, da parte degli aventi diritto, dell assegno una tantum di cui al comma 3.

18. Chiarita la natura di diritti jure proprio dei superstiti, secondo lâ ordine scandito della L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 3, il requisito della vivenza a carico non   stato espunto dall ordinamento ma ulteriormente approfondito dal legislatore del 1997 che ha rimarcato la condizione di vivenza a carico pur nell eventualit  della presenza di fonti di sostentamento della famiglia diverse dal reddito della persona deceduta (  il reddito della persona deceduta non rappresenti lâ unico sostentamento della famiglia ).

19. Questa Corte, con la sentenza n. 11407 del 2018, alla quale va data continuit , interpretando il reticolato normativo scandito dalla successione evidenziata ha gi  ritenuto rafforzato il requisito, immanente nella legislazione in materia, della vivenza a carico della vittima, giacch  la protezione accordata jure proprio con la prestazione economica in esame poggia sulla concezione di famiglia parentale intesa quale comunit  sociale di reciproco sostentamento, i cui appartenenti, nell ordine stabilito dalla legge, risultano quali aventi diritto non tanto per il mero vincolo successorio con la vittima, quanto piuttosto per la condivisione derivante proprio dallo speciale vincolo di convivenza, cardine della legislazione e senza il quale la giustificazione stessa della misura assistenziale verrebbe a mancare.

20. Qualora dovesse considerarsi abolito il requisito della vivenza a carico, solo perch  non ripetuto dal legislatore del 1997, in un corpo normativo che non si occupa affatto della natura dell istituto ma si preoccupa di evidenziare la non necessaria esclusivit  del contributo

economico della vittima al sostentamento della famiglia, l'assegno una tantum perderebbe la sua peculiare funzione pubblicistica assistenziale di ristoro, anche economico, garantito dall'ordinamento agli stretti familiari del congiunto deceduto per assumere la diversa connotazione, latamente risarcitoria, dei cui presupposti non vi è, per², traccia alcuna nell'attuale sistema normativo della provvidenza qui trattata.

21. La disciplina complessivamente richiamata della provvidenza assistenziale in esame si fonda, invero, sul riconoscimento del diritto soggettivo alla prestazione economica a carattere assistenziale (Cass., Sez.Un. 10418 del 2006) e trova il suo fondamento nei principi richiamati dalla Corte Costituzionale (v., per tutte, Corte Cost. n. 307 del 1990) e, sostanzialmente, nell'art. 32 Cost., in collegamento con l'art. 2, per³ volta ad operare il bilanciamento tra il sacrificio della salute di ciascuno e la tutela della salute degli altri, alla base dei trattamenti vaccinali, tenuto conto del dovere di solidarietà sociale, di cui agli artt. 2 e 38 Cost., giacché⁴ in un'ottica più¹ avanzata di socializzazione del danno incolpevole il legislatore ordinario può² individuare ipotesi, maggiormente rilevanti o ritenute meritevoli, in cui la collettività partecipa, con un indennizzo, a compensare tale danno altrimenti non risarcibile⁵ (Cass., Sez. Un., n. 8064 del 2010; v., inoltre, fra le altre, Cass. n. 20322 del 2018).

22. La sentenza impugnata, che non si è conformata ai predetti principi va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte designata in dispositivo, che procederà a nuovo esame, alla luce di quanto sin qui detto, e alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2020

Campi meta

Massima : *In tema di indennizzo per danni da vaccinazioni obbligatorie (L. n. 210 del 1992), l'accertamento del nesso eziologico tra la patologia letale e le vaccinazioni somministrate, se basato sull'alta probabilità statistica derivante da un quadro fortemente indiziario (quale l'elevato numero di vaccinazioni in brevissima sequenza temporale), costituisce un apprezzamento in fatto riservato alla Corte territoriale e, se motivato, è insindacabile in sede di legittimità.*

Supporto Alla Lettura :

RISARCIMENTO DANNO

Quando si parla di **risarcimento del danno** ci si riferisce alla compensazione, prevista dalla legge, in favore di chi ha subito un **danno ingiusto**. Per danno ingiusto si intende la lesione di una situazione giuridica soggettiva protetta dalla legge. Il **danno** può essere costituito dalla **lesione** di:

- un **diritto soggettivo** e quindi di una situazione giuridica tutelata dalla legge in modo diretto, può essere **leso** da **chiunque** se si tratta di un diritto **assoluto** che quindi deve essere rispettato da tutti gli altri soggetti o da un **soggetto determinato** se si tratta di un diritto relativo ovvero di un diritto che deve essere rispettato solo da un determinato soggetto legato al titolare del diritto da un rapporto giuridico;
- un **interesse legittimo** vale a dire di una situazione giuridica soggettiva tutelata dalla legge in modo indiretto ovvero nella misura in cui l'interesse del privato coincide con l'interesse pubblico, può essere **leso** dalla Pubblica Amministrazione che nell'esercizio del proprio potere non rispetta le norme di buona amministrazione.

Il diritto al risarcimento del danno sorge quando il danno patito è **conseguenza immediata e diretta del comportamento del danneggiante**. Questa regola è stabilita dall'art. 1223 del codice civile. Per questo motivo è necessario dimostrare che il pregiudizio si trova in **rapporto di causa-effetto** rispetto alla condotta del danneggiante. Il risarcimento del danno si distingue dall'indennizzo anche se in entrambi i casi il soggetto danneggiato riceve un ristoro economico per il danno che ha subito:

- **risarcimento:** quando il danno è stato causato da una condotta illecita;
- **indennizzo:** quando il danno è conseguente ad una condotta lecita cioè ad una condotta consentita e in alcuni casi imposta dalla legge.